

BGer 7B 899/2024 vom 2. September 2024

Bundesgericht, 2024-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_899_2024

FR: TF 7B 899/2024 du 2 septembre 2024

IT: TF 7B 899/2024 del 2 settembre 2024

Regeste

Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

E. 1.1

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza d'appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 144 V 388 consid. 2; 143 I 377 consid. 1.3). Esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate in sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6, 39 consid. 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 1.2

In concreto, le esposte esigenze di motivazione sono del tutto disattese, ritenuto che il ricorrente nel suo ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione viola il diritto (art. 95 LTF). Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali la Corte cantonale ha respinto la sua istanza di nomina di un nuovo difensore d'ufficio, sia per quanto concerne gli esaustivi argomenti addotti dalla Corte cantonale per confermare la decisione del Giudice

dei provvedimenti coercitivi del 4 marzo 2024 di mantenere il trattamento stazionario. Al contrario, il ricorrente nel suo ricorso si limita in buona sostanza ad esporre una sua versione dei fatti, a criticare in maniera generica l'operato delle autorità cantonali, ad elencare una serie di incarti concernenti altre procedure, le norme che sarebbero state violate nella "situazione degradata e deteriorata" venutasi a creare, i reati oggetto delle denunce e querele penali da lui presentate e gli avvocati che egli propone per essere nominati per il suo gratuito patrocinio. La critica rivolta alla sentenza della Corte cantonale, laddove riconoscibile, rivela un carattere meramente appellatorio e in quanto tale inammissibile. Ciò è segnatamente il caso laddove il ricorrente le rimprovera di essersi basata unicamente su dichiarazioni di parte, "elementi esterni confusi", "travisamenti ed incerte manipolazioni presenti negli incarti". Nella misura in cui il ricorrente sostiene che l'istanza di ricusa da lui presentata nei confronti della Corte dei reclami era fondata, egli misconosce che tale istanza era stata respinta in data 30 aprile 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale. Anche su questo punto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenuto che non risulta che il ricorrente abbia inoltrato ricorso contro la citata decisione entro il termine ricorsuale (art. 100 cpv. 1 LTF), ciò che egli nemmeno sostiene.

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. sentenze 6B_182/2023 del 3 marzo 2023 e 6B_646/2019 del 3 giugno 2019, entrambe riguardanti il ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.